



CITTÀ DI ISPICA

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 25/10/2018.

SOMMARIO

Capo I	pag. 3
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 3
ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO	pag. 3
Capo II	pag. 4
ART. 3 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	pag. 4
ART. 4 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	pag. 5
ART. 5 – AREE SENSIBILI	pag. 6
ART. 6 – INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI	pag. 6
<u>ART. 7</u> – CATASTO DEGLI IMPIANTI	pag. 6
Capo III	pag. 7
<u>ART. 8</u> – PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE	pag. 7
ART. 9 – IMPIANTI PER LA DIFFUSIONE DELLA CONNETTIVITA' (Operatori WISP) ..	pag. 8
Capo IV	pag.8
ART. 10 – ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO	pag. 8
ART. 11 – IMPIANTI MOBILI SU CARRELLO, IMPIANTI PROVVISORI	pag. 9
ART. 12 – PONTI RADIO O IMPIANTI ASSIMILABILI	pag. 9
ART. 13 – IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI	pag. 10
ART. 14 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.	pag. 10
Capo V	pag.11
ART. 15 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE	pag.11
ART. 16 – RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	pag.11
Capo VI	pag.11
ART. 17 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO	pag.11
Capo VII	pag.12
<u>ART. 18</u> – SANZIONI	pag.12
ART. 19 – PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE	pag.12
ART. 20 – ACCATASTAMENTO DELLE AREE E DEI LOCALI	pag.12
ART. 21 – FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE E DELLE ATTIVITÀ PREVISTE	pag.13
<u>ART. 22 - ISTITUZIONE TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO</u> ..	pag. 13
ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE	pag. 13

CAPO I

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è adottato in base alle seguenti norme:
 - Trattato sull'Unione Europea (versione consolidata) del marzo 2010, art. 191 su "La politica dell'Unione in materia ambientale" (principio di precauzione);
 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" (Codice dell'Ambiente);
 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 22 febbraio 2001, n. 36 ed eventuali modifiche ed integrazioni;
 - Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (definito Codice delle Comunicazioni Elettroniche) ed eventuali modifiche ed integrazioni;
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (su "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz") ed eventuali modifiche ed integrazioni;
 - Legge n. 221 del 17/12/2012 su "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (art. 14)" ed eventuali modifiche ed integrazioni;
 - Legge 11 novembre 2014, n. 164, art. 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" e degli articoli 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione e delle disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, e ai sensi dell'art. 8, comma 6, al fine di dare attuazione ai principi contenuti nelle leggi citate ed eventuali modifiche ed integrazioni.
2. Il Regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti, riguarda gli impianti per la telefonia mobile e di qualsiasi altro servizio che richieda l'attivazione di stazioni che generano onde elettromagnetiche. Esso ne stabilisce e ne disciplina le procedure per la localizzazione e la distribuzione sul territorio del Comune di Ispica, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e delle relative infrastrutture, la mappatura, il monitoraggio e il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e i possibili ed eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.
3. Il presente Regolamento si applica agli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di Ispica.
4. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 3 anche se realizzati da altri Enti Pubblici, comprese le Forze armate e le Forze di Polizia, se non sono dichiarati indispensabili a garantire i propri servizi di pubblica utilità o rivolti alla difesa nazionale.

ART. 2 FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione vigente, il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:
 - a) tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;

- b) assicurare il corretto insediamento degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ispirandosi al "principio di precauzione", e garantire ai gestori e ai clienti utilizzatori la copertura del servizio;
 - c) disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 1;
 - d) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi delle norme vigenti;
 - e) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del "principio di minimizzazione dell'esposizione" anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni;
 - f) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
 - g) garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, fornendo corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.
2. Da parte loro i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1 devono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

CAPO II

ART. 3

CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. In sede di prima applicazione l'Amministrazione Comunale individua delle ubicazioni idonee ad ospitare stazioni radio base per la telefonia mobile e successive tecnologie assimilabili (incluse distribuzioni di banda larga senza fili). Tali ubicazioni sono rappresentate in apposita cartografia descritta al successivo art. 6 del presente Regolamento.
2. Gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 5 del presente Regolamento, sono da considerarsi quali aree maggiormente idonee all'installazione degli impianti Stazione Radio Base.
3. L'installazione degli impianti di cui al comma 1 nei siti indicati al comma 2 di proprietà comunale, è subordinata alla stipula di idoneo contratto d'affitto o al rilascio di una concessione di suolo pubblico che riporti in particolare:
 - a. il termine temporale massimo di durata;
 - b. l'obbligo della conservazione dell'impianto e di tutte le pertinenze;
 - c. l'obbligo alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi a proprie cure e spese entro sessanta (60) giorni dalla scadenza del contratto o della concessione, salvo rinnovo e/o proroga concordati.
4. L'eventuale installazione degli impianti nelle aree esterne ai muri del perimetro cimiteriale dovrà comunque assicurare la tranquillità ed il decoro del luogo sacro.
5. Fermo restando quanto sopra specificato, i criteri da seguire in ordine di priorità per la localizzazione di impianti per la telefonia cellulare, sono i seguenti:

- a) Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico, salvo l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti;
 - b) Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (come ad esempio discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
 - c) Aree di rispetto cimiteriale;
 - d) Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inadeguate o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto della zonizzazione delle aree sensibili così come definite dall'art. 5 del presente Regolamento comunale.
2. Gli impianti radiotelevisivi (TV e radio) devono essere prevalentemente localizzati in aree industriali, agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico, salvo l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti.
 6. L'eventuale installazione degli impianti di cui al presente Regolamento in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni contenute nello stesso, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.
 7. Gli impianti per la telefonia cellulare e tecnologie successive devono, di norma, essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati, pur sempre individuati nella cartografia del piano di cui art. 6 del presente Regolamento.
 8. Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo il Comune di Ispica favorisce l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni, il cosiddetto "cositing", o quantomeno all'interno di siti comuni e preferibilmente in aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.
 9. È vietata l'installazione di qualsiasi tipo di pubblicità o insegna sugli impianti di radiocomunicazione, sui supporti o recinzioni.
 10. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.
 11. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti ed al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.
 12. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
 - a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
 - b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

ART. 4

DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. È fatto divieto di installare impianti al di fuori delle aree o dei siti puntuali previsti ed indicati nel Piano previsto dal presente Regolamento.

2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

ART. 5

AREE SENSIBILI

Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili. A tal fine non è possibile realizzare gli impianti di cui al presente Regolamento in un raggio inferiore ai 100 (cento) metri rispetto alle aree sensibili stesse.

Per aree sensibili si intendono le seguenti aree:

- a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
- b) Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
- c) Parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate.

ART. 6

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

1. In sede di prima applicazione la cartografia comunale allegata al Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia cellulare e successive tecnologie assimilabili individua le ubicazioni idonee e, suddivisi per gestore, localizza gli impianti esistenti. Successivamente potranno essere individuate nuove ubicazioni con le modalità e criteri definiti dal presente Regolamento.
2. Gli impianti per la telefonia cellulare e successive tecnologie assimilabili sono ammessi esclusivamente nelle ubicazioni rappresentate nella planimetria denominata "Cartografia per la localizzazione delle ubicazioni idonee all'installazione di antenne per la telefonia mobile e successive tecnologie assimilabili" che l'Ufficio tecnico comunale predisporrà assieme al "Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia cellulare e successive tecnologie assimilabili" entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

ART. 7

CATASTO DEGLI IMPIANTI

1. Il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti, **di cui al presente Regolamento, realizzati** sul territorio comunale, **sono gestiti** dall'Amministrazione Comunale, attraverso il proprio Ufficio tecnico.
2. Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione.
3. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i documenti relativi al rilascio della autorizzazione, compresi i pareri dell'A.R.P.A. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) ed i controlli effettuati.

CAPO III

ART. 8

PROGRAMMAZIONE ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. L'autorizzazione comunale di cui al Capo IV, art. 10, è subordinata preventivamente alla presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, del programma annuale di sviluppo delle reti ovvero del piano annuale delle installazioni degli impianti richiesti, entro il 30 settembre di ogni anno e si applica a tutti i tipi di impianto, in conformità a quanto indicato al **superiore** Capo I, Art. 1 Commi 1 e 2.
2. La necessità della presentazione dei programmi per tutti gli operatori, si inserisce nell'esigenza, da parte dell'Amministrazione Comunale, di poter applicare congruamente una facoltà prevista dalla Legge Quadro n. 36/2001, Art. 8 Comma 6, di dotarsi, sulla scorta di quanto previsto dal presente Regolamento, di un Catasto che possa censire e conoscere il numero e la posizione di ogni impianto per telecomunicazioni sul territorio, per una corretta gestione e programmazione dello stesso.
3. La presentazione dei piani annuali delle installazioni degli impianti deve essere corredata da:
 - a) planimetria con l'ubicazione dei siti già in servizio nel territorio comunale;
 - b) planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti secondo le indicazioni del Capo II art. 3;
 - c) documentazione tecnica prevista all'art. 9 del presente Regolamento comunale;
 - d) relazione descrittiva che evidenzi le motivazioni e le finalità delle richieste.
4. Il piano annuale presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale.
5. L'Amministrazione comunale valuta i Piani annuali entro novanta giorni successivi al 30 settembre.
6. L'Amministrazione comunale può chiedere integrazioni alla documentazione presentata. In tal caso i Piani presentati dai Gestori verranno valutati entro i 45 giorni successivi alla integrazione documentale. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nel termine di 60 gg. dalla richiesta, il piano verrà archiviato.
7. L'Amministrazione comunale ha il compito di verificare:
 - a) il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;
 - b) il rispetto dei criteri di localizzazione previsti al Capo II, artt. 3, 4, 5.
8. Tale verifica si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco dell'anno e nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti;
9. I risultati della verifica, qualora prevedano l'individuazione di nuovi siti localizzativi, devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio Comunale;
10. I gestori, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, devono comunicare all'Amministrazione Comunale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli impianti già installati nel territorio comunale secondo le procedure previste all'art. 7;

11. I Piani annuali approvati vengono pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale e con ogni altro sistema di diffusione ritenuto utile.

ART. 9

IMPIANTI PER LA DIFFUSIONE DELLA CONNETTIVITÀ (Operatori WISP)

1. In riferimento ai Commi 1 e 2 dell'Art. 1 del presente Regolamento, la procedura di presentazione dei programmi annuali va seguita anche per tutte le reti per la diffusione della connettività, tra cui quelle in tecnologia WI-MAX, WI-FI, LTE, o di altri operatori WISP in generale (HIPERLAN, HIPERMAN, etc., nonché tutte le successive eventuali tecnologie e/o sviluppi ed implementazioni future).
2. I richiedenti interessati alla installazione di impianti per la diffusione della connettività nel territorio del Comune di Ispica sono tenuti alla presentazione dei piani annuali di sviluppo, avendo cura di indicare:
 - a. planimetria con l'ubicazione dei siti già in servizio nel territorio comunale;
 - b. planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti secondo le indicazioni del Capo II art. 3;
 - c. documentazione tecnica prevista all'art. 10 del presente Regolamento comunale;
 - d. relazione descrittiva che evidenzi le motivazioni e le finalità delle richieste.
3. Nella fattispecie, viste le caratteristiche peculiari di tali impianti, è consentita la presentazione di piani periodici intermedi che, sottoposti agli uffici comunali di competenza, potranno ottenere pareri provvisori, nelle more della prima valutazione utile complessiva per tutte le reti, prevista annualmente.

CAPO IV

ART. 10

ATTESTAZIONI NECESSARIE E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle loro caratteristiche di emissione e, in particolare, l'installazione di torri, tralicci, impianti radiotrasmettenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile ed ancora per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza specificatamente assegnate, viene autorizzata a seguito di presentazione di istanza conforme alla normativa vigente al momento della presentazione al Comune.
2. Per la messa in funzione degli impianti sono necessari:
 - certificato di regolare esecuzione dei lavori nonché la dichiarazione di fine lavori redatta ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. N. 445/2000 attestante la conformità e la corrispondenza dell'impianto rispetto al progetto autorizzato. Il tutto a firma del direttore lavori;
 - attestazione relativa all'accatastamento in categoria D del sito che ospita l'impianto, nel caso in cui esso si trovi in aree e locali (preesistenti o di nuova costruzione), destinati proprio ad ospitare il suddetto impianto, di cui alla Circolare n. 4/2006 dell'Agenzia del Territorio;
 - regolare atto di acquisto o contratto di locazione del sito, stipulati e registrati a norma di legge.
3. Senza la documentazione di cui al comma precedente l'impianto non potrà essere attivato.

4. Entro 30 giorni dall'attivazione, il gestore ha l'obbligo di fare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso all'Ufficio comunale competente e all'A.R.P.A. per le verifiche di loro competenza.

ART. 11

IMPIANTI PROVVISORI O MOBILI SU CARRELLO

1. Nei casi di installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori, i soggetti interessati devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori specificando, oltre alle motivazioni della richiesta fuori dai piani annuali di sviluppo, le seguenti caratteristiche:
 1. ubicazione dell'impianto;
 2. tipo, modello, dimensioni e ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - a) diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - b) direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - c) inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - d) guadagno dell'antenna;
 - e) altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - f) polarizzazione;
 - g) frequenza utilizzata;
 - h) potenza massima immessa in antenna;
 - i) area servita.
2. Nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici, il Comune di Ispica può chiedere al gestore una collocazione diversa degli impianti di cui al presente articolo. L'installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori necessita del parere dell'A.R.P.A.
3. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a tre mesi. Trascorso tale termine si intende che l'impianto è realizzato in assenza di permesso di costruire, con le conseguenti sanzioni al riguardo.
4. Non si può spostare l'impianto in sito limitrofo per eludere il limite temporale dei tre mesi.

ART. 12

PONTI RADIO O IMPIANTI ASSIMILABILI

1. Nei casi di installazione di impianti di telecomunicazione diversi, come ponti radio o assimilabili, i soggetti interessati devono darne comunicazione al Comune di Ispica almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:
 - a) ubicazione dell'impianto;
 - b) tipo, modello, dimensioni e ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - 2) direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - 3) inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - 4) guadagno dell'antenna;
 - 5) altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - 6) polarizzazione;
 - 7) frequenza utilizzata;
 - 8) potenza massima immessa in antenna;
 - 9) area servita.

2. L'installazione degli impianti di cui al presente articolo necessita del parere dell'A.R.P.A.

ART. 13

IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI

1. Gli Enti pubblici diversi dal Comune di Ispica, comprese le Forze armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare ed attivare impianti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, devono inviare all'Ufficio Tecnico del Comune, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione con la quale dichiarano che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale;
2. In caso contrario si applicano le procedure di cui al presente Regolamento;
3. In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14

LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. In caso di presenza, nell'area interessata dall'intervento o nelle sue immediate vicinanze, di vincolo monumentale o di zona soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale dovrà essere presentata, preventivamente o contestualmente alla domanda di autorizzazione di cui all'art. 10 comma 1 del presente Regolamento, rispettivamente autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali ai sensi dell'art. 21 Dlgs 42/04 o domanda di autorizzazione paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 146 della medesima norma.
 1. Le opere si intendono legittimate solo ad avvenuto ottenimento delle autorizzazioni di cui sopra.
 2. In fase di realizzazione delle opere previste, al fine di prevenirne il rischio di sversamenti accidentali, dovuti a guasti delle macchine operatrici, dovranno essere previsti, ove necessario, opportuni sistemi di controllo.
 3. Durante la movimentazione dei materiali nei pressi di corsi d'acqua in fase di cantiere dovrà essere posta particolare attenzione al fine di escludere la possibilità di intorbidamento delle acque.
 4. Nella progettazione e realizzazione delle SRB dovrà essere preservato il paesaggio urbano e rurale, prestando particolare attenzione all'integrazione paesaggistica, con l'obiettivo di ridurre la percezione visiva degli impianti, anche con la ricerca di opportune soluzioni architettoniche. Nel caso di presenza di siepi e filari tali valenze dovranno essere tutelate e preservate, compatibilmente con le esigenze di cantiere.
2. È fatto obbligo alle società interessate di uniformarsi alle disposizioni in materia di riduzione dei rumori e della gestione di eventuali scarichi, prestando il massimo di attenzione alla loro compatibilità ambientale.
3. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere gli impianti di cui al presente regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.
4. A meno che non contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici è consentito e favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori.
5. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro del sito in cui si trovano, sia per garantire la costante efficacia delle misure di sicurezza e protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

CAPO V

ART. 15

AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti contemplati dal presente regolamento ai sensi delle leggi n. 36/2001, n. 66/2001 e del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'A.R.P.A. rilevi livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ordina al gestore dell'impianto di porre in essere tutte le azioni di risanamento per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Tali azioni di risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune caso per caso, in base alla loro gravità.
3. Il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori affinché le azioni di risanamento siano finalizzate al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione.

ART. 16

RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti nei casi in cui:
 - Gli impianti siano installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi del Capo II, art. 4, del presente Regolamento comunale, con l'eccezione dei casi previsti dall'art. 3 comma 5 p.to d);
 - È oggettivamente accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento;
 - Grazie ad accordi con i gestori, vengano individuate aree più idonee.
2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti al Capo II, art. 3, del presente Regolamento comunale;
3. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

CAPO VI

ART. 17

VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dal Comune di Ispica avvalendosi dell'A.R.P.A. ed eventualmente del Dipartimento di prevenzione dell'ASP in base alle rispettive competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.
2. Gli impianti presenti sul territorio comunale possono essere sottoposti ad ulteriori controlli programmati, effettuati dall'A.R.P.A. su richiesta dell'Amministrazione Comunale. Il controllo è

finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale e dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo il Comune esercita la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti di cui al presente Regolamento con delle campagne di rilevamento finanziate dal Comune con parte delle risorse provenienti dagli enti gestori che richiedono di coprire i servizi di telefonia.
4. Il Comune garantisce l'accesso ai dati delle misure a tutti i cittadini, ai sensi della vigente normativa in materia.
5. Il Comune controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

CAPO VII

ART. 18 **SANZIONI**

1. **L' inosservanza del presente Regolamento e degli atti e delle prescrizioni ad esso conseguenti è sanzionata ai sensi dell'art.15 della legge36/2001. Ne viene altresì effettuata segnalazione all'autorità giudiziaria per l'accertamento dei reati di cui agli artt. 624 e 674 c.p.**
2. **Per le installazioni avvenute senza regolari autorizzazioni o in difformità da esse, si applicheranno anche le sanzioni previste del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/01, recepito dalla L.R. n.16 del 10/08/2016.**

ART. 19 **PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE**

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, la partecipazione al procedimento di formazione del programma annuale delle installazioni e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

ART. 20 **ACCATAMENTO DELLE AREE E DEI LOCALI**

1. Le aree e i locali (preesistenti o di nuova costruzione), destinati ad ospitare gli impianti di cui al presente Regolamento, dovranno essere accatati in categoria D, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 4/2006 dell'Agencia del Territorio e saranno assoggettati alle imposte sugli immobili di legge.

ART. 21
FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE E DELLE
ATTIVITÀ PREVISTE

1. La formazione del personale dell'UTC e le attività previste dal presente Regolamento, che comportino un impegno finanziario dell'ente, sono finanziate dalle entrate delle imposte sugli immobili di cui al precedente articolo 20.

ART. 22
ISTITUZIONE TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. Al fine di aggiornare, modificare ed integrare il presente regolamento, nonché per verificare la corretta attuazione, il Comune di Ispica istituisce un Tavolo Tecnico di Monitoraggio e Controllo – T.T.M.C.,

2. Il T.T.M.C. di cui al comma 1 è costituito dai seguenti componenti:

- **assessore urbanistica;**
- **assessore ai LL.PP.;**
- **assessore ambiente;**
- **capo settore area tecnica urbanistica che presiede l'Osservatorio;**
- **capo settore area tecnica LL.PP.;**
- **capo settore area ambiente Servizi alla Città;**
- **responsabile dell'ARPA Sicilia-S.T. di Ragusa;**
- **rappresentante di ciascuna associazione ambientalista preposta alle tematiche dell'inquinamento elettro-magnetico;**
- **rappresentante del comitato cittadino ove costituito.**

Il T.T.C. può avvalersi di consulenti esterni ed eseguire, anche mediante i suoi componenti o gli uffici dagli stessi rappresentati, tutti gli accertamenti, rilevamenti ed ispezioni ritenuti necessari ed acquisisce dall'istante chiarimenti e notizie integrative.

Il T.T.C. dovrà riunirsi con cadenza almeno semestrale per sottoporre all'Amministrazione Comunale gli eventuali aggiornamenti al presente Regolamento, in relazione alle innovazioni tecnologiche con le conseguenziali esigenze ed all'eventuale individuazione di nuovi siti, nonché alla eventuale evoluzione della normativa di settore.

Il T.T.C. provvederà a relazionare all'Amministrazione Comunale sull'attività svolta.

ART. 23
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione.